

# LEGGE 71/2017

*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*



Ha l'obiettivo di contrastare il fenomeno del **CYBERBULLISMO** in tutte le sue manifestazioni.

**COME**

Con azioni a carattere **PREVENTIVO**

Con una strategia di **ATTENZIONE, TUTELA** ed **EDUCAZIONE** dei soggetti coinvolti.  
(vittima e responsabile)

# LEGGE 71 / 2017

*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*



 Senato della Repubblica

*Elena Ferrara*

## ART. 1 L. 71/2017

Per **CYBERBULLISMO** si intende :

- qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata in **VIA TELEMATICA**.



- nonché la diffusione di contenuti **ONLINE** aventi ad oggetto anche i componenti della famiglia.



Lo SCOPO INTENZIONALE e PREDOMINANTE di tali atti  
di CYBERBULLISMO è quello di

**isolare il minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.**

# ART. 2 L. 71/2017

- Il minore ultraquattordicenne
- Il genitore
- Il soggetto esercente la responsabilità del minore può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del Sito internet o del social media una **ISTANZA** per
  - l'**OSCURAMENTO**
  - la **RIMOZIONE**
  - il **BLOCCO** di qualsiasi **DATO PERSONALE** del minore diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali

# ART. 4 L. 71/2017

- ❖ Per conseguire le finalità proprie di questa legge ci si avvale dell'aiuto della POLIZIA POSTALE e delle COMUNICAZIONI.
- ❖ In ogni Istituto viene individuato un REFERENTE per la PREVENZIONE ed il CONTRASTO del CYBERBULLISMO.

ARTICOLO 4



OGNI SCUOLA DEVE AVERE  
UN REFERENTE

La scuola nell'ambito della propria autonomia, promuove l'educazione all'uso consapevole della RETE INTERNET e ai DIRITTI e DOVERI connessi all'uso delle Tecnologie.

Per questo, nella nostra scuola, viene data diffusione *e promossa una azione di sensibilizzazione* tramite le Assemblee di Classe e il Sito Internet del Liceo

# ART. 5 L. 71/2017

A) Il **DIRIGENTE SCOLASTICO** che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo



**INFORMA** in **MODO TEMPESTIVO** i soggetti esercenti la **RESPONSABILITA' GENITORIALE**.

**ATTIVA** adeguate azioni di **CARATTERE EDUCATIVO**.

B) I **regolamenti scolastici** sono integrati con specifici riferimenti a condotte di **CYBERBULLISMO** e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti



**ANNO SCOLASTICO 2017/2018**  
**COMPORAMENTI SCORRETTI**

Comportamento	Sanzione	Competenza
Diffusione tramite social media di immagini audio, video, frasi offensive, espressioni lesive minacciose o denigratorie riferite al personale del Liceo e/o ai compagni	Allontanamento	Consiglio di classe
Ripresa audio video non autorizzata durante le attività didattiche di compagni e/o personale del Liceo	Diffida	DS
Ripresa audio video non autorizzata, e successiva diffusione, durante le attività didattiche di compagni, personale del Liceo	Allontanamento	Consiglio di classe

# ART. 7 L. 71/2017

## AMMONIMENTO del QUESTORE

Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per i reati commessi via internet, di cui agli articoli:

- 594 C.P. **Ingiuria** (ora reato depenalizzato)
- 595 C.P. **diffamazione**
- 612 C.P. **minaccia**
- 167 del Codice della Privacy **trattamento illecito dei dati,**

si procede all' **AMMONIMENTO**



# In cosa consistono i REATI richiamati dalla legge sul cyberbullismo?

- Art. 594 c.p. (**Ingiuria**)

Offendere l'onore o il decoro di una persona in sua presenza (ora reato depenalizzato, la condotta è sanzionata come illecito civile).

- 595 c.p. (**Diffamazione**)

Offendere la reputazione (cioè la stima e la considerazione in cui si è tenuti dagli altri) di una persona non presente, comunicando con più persone.

- Art. 612 c.p. (**Minaccia**)

Minacciare ad altri un danno ingiusto, cioè intimorire una o più persone prospettando la realizzazione di un male che colpisca un interesse tutelato dalla legge.

## **Trattamento illecito di dati art 167 codice privacy.**

Trattare, al fine di ricavare per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, dati personali in violazione di quanto disposto dal codice sulla privacy (per esempio comunicandoli e diffondendoli senza autorizzazione).

# IMPUTABILITA'

Condizione necessaria perché una persona possa essere ritenuta penalmente responsabile di un fatto previsto dalla legge come reato.

La legge fissa a **18 anni** l'età in cui il soggetto presumibilmente **ha raggiunto una maturità psichica (cioè la piena capacità di intendere e di volere)** tale da essere normalmente **imputabile**.

# IMPUTABILE SE...

Una persona può essere imputabile solo se al momento della commissione del reato, abbia:

- **la capacità di intendere**, cioè di comprendere il valore sociale del proprio comportamento e delle conseguenze che ne derivano.
- **la capacità di volere**, cioè di autodeterminarsi liberamente.

- **Se il maggiorenne stesso dimostra che nel momento in cui ha commesso il reato non aveva anche una sola di queste capacità non è imputabile e quindi punibile, a meno che lo stato di incapacità dipenda da sua colpa ( in questo caso la pena è aumentata)**

*Per esempio se una persona si ubriaca o assume sostanze stupefacenti (o addirittura lo fa con premeditazione) e poi commette un reato è comunque imputabile e la pena è aumentata.*

# MINORE ETA'

**Il minore di anni 14 non è mai imputabile** perché la legge prevede a suo carico una presunzione assoluta di incapacità d'intendere e di volere, indipendentemente dalla situazione o dall'atto compiuto.

Cioè è preclusa ogni prova contraria volta a dimostrare che il minore, nonostante l'età, fosse capace di intendere e volere.

- **Il minore di età compresa tra 14 e 18 anni è imputabile se viene accertata dal giudice, caso per caso, la sussistenza dei requisiti di capacità di intendere e di volere.**

# QUINDI, COSA SUCCEDE SE UN MINORE COMMITTE UN REATO?

- Il minore è sottoposto al giudizio del Tribunale per i Minorenni composto oltre che da giudici anche da psicologi, psichiatri ed esperti in scienze umane che valutano l'imputabilità.
- **Durante le indagini si possono applicare misure cautelari diverse in ordine alla gravità del reato, alla condotta del minore e alle condizioni morali della famiglia.**
- **Nei casi di gravi reati ed in considerazione della sua pericolosità, anche il minore di anni 14 può essere sottoposto ad alcune misure.**

## **Misure cautelari ( durante le indagini):**

- **prescrizioni:** regole di condotta inerenti lo studio, il lavoro o altre attività utili per la sua educazione;
- **permanenza in casa;**
- **collocamento in comunità;**
- **custodia cautelare** ( solo nei casi più gravi).

Queste misure hanno lo scopo di tutelare l'interesse del minore e sono volte alla sua rieducazione e alla sua restituzione alla normalità della vita sociale

# COSA SUCCEDDE SE UN MINORE E' CONDANNATO PER UN REATO?

Ai minori, anche in caso di condanna, **si applica un regime particolare rispetto a quello applicabile ai maggiorenni**, in considerazione del preminente interesse alla rieducazione e al reinserimento del minore nella vita sociale.

Infatti sono previsti vari strumenti volti a:

- **evitare, se possibile, l'espiazione della pena in carcere**
- **rendere meno afflittiva l'espiazione della pena**
- **limitare la durata dell'espiazione della pena .**



Il **QUESTORE** convoca, assieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale, il **MINORENNE** di età superiore agli **ANNI 14** che abbia compiuto atti di **CYBERBULLISMO** nei confronti di un altro **MINORE** e pronuncia

l' **AMMONIMENTO** i cui effetti cessano al compimento della maggiore età.

Come già previsto per lo stalking , il QUESTORE ammonisce il minore e **lo invita a non ripetere ulteriormente** gli atti vessatori di cui è stato RITENUTO RESPONSABILE ed **a tenere una condotta conforme alla legge.**

I   **Cyberbullismo**



Hanno collaborato per

- il gruppo di lavoro Cyberbullismo: **Margherita Farnelli 1^F, Riccardo Marsala 1^F**
  - la Siringa: **Sonia Forlimbergi 5^D, Margherita Esposito 4^F, Mario Bucaneve 4^F, Leonardo Suvieri 4^F, Filippo Paparelli 1^P, Emanuele Santoro 1^P.**
  - i docenti: **prof.ssa Federica Mingozzi, prof.ssa Ida Vento, prof.ssa Annalisa Persichetti, prof.ssa Sandra Balducci.**
- 
- I disegni e alcune immagini sono stati realizzati dal gruppo **I creativi dell'Alessi** coordinati dalla **prof.ssa Carla Maggiorana**
  - Le restanti risorse grafiche sono di origine pubblica e i relativi diritti sono riservati agli autori